

Università
degli Studi di Genova



Convenzione Quadro

tra

Università degli Studi di Genova

e

ABB S.p.A



CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli studi di Genova (di seguito anche "Università"), codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale a Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 20 novembre 2013


e

l'ABB S.p.A. (di seguito anche "ABB"), codice fiscale n. 00736410150, con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani 16, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Ing. Matteo Marini, nato a Venezia il 01/02/1965,

(qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti")

PREMESSO:

- che ABB è punto di riferimento per i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione delle attività di orientamento, ricerca e formazione nei campi dell'ingegneria impiantistica ed elettrica, con tutti i settori scientifici disciplinari connessi;
- che Università e ABB convengono sull'opportunità di stabilire ulteriori rapporti di collaborazione nel settore della progettazione, sviluppo e produzioni sostenibili, attuando nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli enti oggetto della presente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che per Università e ABB riveste particolare interesse, per le attività pratiche e di laboratorio e per la diffusione della cultura aziendale, lo studio e la realizzazione di programmi di formazione specializzata, di ricerca continua di nuove metodologie e forme di insegnamento, nei campi di loro competenza. A tal fine, disponendo entrambe le parti di organizzazioni e di competenze specifiche, le stesse intendono avvalersene ai fini della presente convenzione;
- che in data 19 maggio 2008 è stata sottoscritta tra Università e ABB, con durata quinquennale, la convenzione quadro che le parti intendono rinnovare con la stipula del presente accordo, al fine di proseguire e rafforzare la collaborazione intrapresa, in virtù dei proficui risultati ottenuti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Premesse

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

ART.2

Finalità

1. Le parti convengono che potranno essere intraprese iniziative nell'ambito delle seguenti finalità:
 - a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche l'eventuale possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) formare risorse di elevata qualificazione nei seguenti settori tecnico-scientifici:
 - delle tecnologie ingegneristiche applicate all'ingegneria impiantistica ed elettrica, degli strumenti e metodologie per la riduzione dell'impatto ambientale, per l'incremento delle prestazioni ed in particolare per la sostenibilità tecnica ed economica;
 - degli strumenti e metodologie di monitoraggio on-line della qualità e diagnostica di prodotto e dei processi produttivi.
2. Il perseguimento delle su citate finalità potrà avvenire attraverso:
 - a) l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;
 - b) la promozione ed attivazione di progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
 - c) la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori di cui sopra (ricerca e formazione), in ambito sia nazionale sia internazionale;
 - d) la stipula di contratti di ricerca su specifici temi;
 - e) la creazione di laboratori congiunti;
 - f) l'attivazione di cattedre convenzionate;



- g) la partecipazione congiunta a spin-off, con promozione dell'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

ART.3

Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti designano ciascuna un Referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e ABB S.p.A. ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

ART.4


Convenzioni e contratti operativi

1. Le parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, verranno stipulate, tra le strutture dell'Ateneo e ABB, apposite convenzioni e contratti operativi con specifiche modalità di attuazione proposte dal comitato operativo, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni e i contratti operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

ART.5

Oneri

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole convenzioni e contratti operativi di cui al precedente art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.



ART.6

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ABB assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso ABB.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ABB ospitato nei locali dell'Ateneo.
3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART.7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni e contratti operativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei precitati accordi operativi.

ART.8

Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di ABB sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.



2. ABB garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART.9

Durata e rinnovo della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile, per ulteriori cinque anni, in seguito ad accordo scritto tra le parti, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

ART.10

Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni e contratti operativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

ART.11

Riservatezza

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

ART.12

Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni e contratti operativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART.13

Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART.14


Registrazione

1. Il presente atto, che si compone di n. 6 fogli, viene redatto in duplice copia e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Li 14/1/2019

Per Università degli Studi di Genova



Il Rettore
prof. Giacomo Deferrari

[Handwritten signature of Prof. Giacomo Deferrari]

Per ABB S.p.A.

L' Amministratore Delegato
Ing. Matteo Marini

[Handwritten signature of Ing. Matteo Marini]